



**Carlo Sorio**

(Dottore in Giurisprudenza)

**I reati culturalmente motivati:  
la *cultural defense* in alcune sentenze statunitensi \***

**SOMMARIO:** 1. Cenni preliminari sulla c.d. *cultural defense* - 2. Sentenze in cui si dà rilievo alla *cultural defense* - 2.1. Assoluzione - 2.1.1. *People v. Metallides* (1974) - 2.1.2. *State v. Kargar* (1993) - 2.1.3. *State v. Krasniqi* (1989-1992) - 2.2. Derubricazione del reato e/o riduzione della pena - 2.2.1. *People v. Kimura* (1975) - 2.2.2. *People v. Poddar* (1969-1974) - 2.2.3. *People v. Moua* (1985) - 2.2.4. *People v. Chen* (1987) - 3. Sentenze in cui si nega rilievo alla *cultural defense* - 3.1. *People v. Romero* (1999) - 3.2. *People v. Rhines* (1982) - 3.3. *People v. Aphaylath* (1986) - 3.4. *Siripongs v. Calderon* (1994) - 4. Riflessioni conclusive.

**1 - Cenni preliminari sulla c.d. *cultural defense*.**

(a) Gli Stati Uniti d'America rappresentano "la società multiculturale per eccellenza"<sup>1</sup>, in virtù del fatto che, praticamente fin dall'origine di tale società, all'interno del medesimo territorio convivono etnie differenti, le quali costituiscono un eterogeneo *corpus* sociale. Una siffatta compresenza di soggetti con *backgrounds* culturali diversi comporta inevitabilmente una pluralità di modi di pensare, di vivere, di intendere ciò che è giusto e ciò che non lo è.

Non sorprende, pertanto, che proprio negli Stati Uniti, prima che altrove, sia stato avviato il dibattito sul multiculturalismo e sulla convivenza di una pluralità di culture diverse e, in particolare, su quale debba essere il punto d'equilibrio fra *giustizia* e *libertà*, cioè su quali limiti invalicabili debbano essere frapposti all'esercizio del c.d. "diritto alla diversità culturale", esercitabile dai membri dei gruppi etno-culturali di minoranza<sup>2</sup>.

---

\* Il contributo è segnalato dal Prof. Fabio Basile.

<sup>1</sup> V. DE MAGLIE, *Multiculturalismo e diritto penale. Il caso americano*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2005, p. 175. Sul multiculturalismo quale tratto tipico della società statunitense, v., *ex pluris*, KYMLICKA, *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*, Oxford, 1995, p. 13-14.

<sup>2</sup> Per "diritto alla diversità culturale" si intende il diritto dei membri delle minoranze di comportarsi in ossequio alla propria identità etnica e culturale, il quale ha trovato riconoscimento anche nell'art. 27 del Patto Internazionale sui diritti civili e



In ambito penalistico tale dibattito si è sviluppato mettendo a fuoco il fenomeno dei c.d. “reati culturali (*cultural offences*)” o “reati culturalmente motivati (*culturally motivated crimes*)”, cioè di quei comportamenti considerati reato dalla legge vigente di un paese, ma commessi da soggetti, membri di gruppi etno-culturali di minoranza, nella convinzione della loro liceità o della loro minore illiceità, in quanto quei medesimi comportamenti, nel sistema etno-culturale d’origine, sono condonati, accettati come normali, approvati o addirittura incoraggiati<sup>3</sup>.

(b) Dottrina e giurisprudenza statunitensi hanno elaborato, in particolare, la nozione di *cultural defense* che costituisce, in un certo senso, il concetto complementare e opposto della nozione di reato culturalmente motivato<sup>4</sup>.

Per correttamente inquadrare tale nozione, può essere utile ricordare che per “*defense*” si intende, nel diritto statunitense, un “argomento che l’imputato può addurre a propria difesa per confutare l’accusa mossa a suo carico”<sup>5</sup>. La *defense* è, infatti, “un termine comunemente usato (...) per indicare una classe determinata di condizioni o di circostanze che possono escludere l’imputazione o comportare un trattamento più favorevole per un reato”<sup>6</sup>.

In particolare, la *cultural defense* è un “argomento” di difesa, fondato sulla diversità culturale dell’imputato e sul conseguente presupposto che la sua cultura abbia esercitato un’influenza, giuridicamente apprezzabile, sulla condotta realizzata, tale da poter

---

politici adottato a New York il 16 dicembre 1966. In argomento, v., per tutti, CAPOTORTI, *Il regime delle minoranze nel sistema delle Nazioni Unite e secondo l’art. 27 del Patto sui diritti civili e politici*, in *Rivista Internazionale sui diritti dell’Uomo*, 1992, p. 102 e ss.

<sup>3</sup> VAN BROECK, *The Cultural Defense, and Culturally Motivated Crimes (Cultural Offences)*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 2001, n. 1, p. 5; nello stesso senso, nella dottrina italiana, DE MAGLIE, *Società multiculturali e diritto penale: la cultural defense*, in *Scritti in onore di Giorgio Marinucci*, Milano, 2006, p. 219 e ss.; DE MAGLIE, *Multiculturalismo*, cit., p. 175, ove si rileva che la composizione multiculturale della società statunitense non ha tardato ad entrare “nelle aule della giustizia penale”.

<sup>4</sup> VAN BROECK, *The Cultural Defense*, cit., p. 30; PHILLIPS, *When Culture Means Gender: Issues of Cultural Defence in the British Courts*, in *Modern Law Review*, 2003, n. 66, p. 510 e ss.; MONTICELLI, *Le “Cultural Defenses” (esimenti culturali) e i reati “culturalmente orientati”. Possibili divergenze tra pluralismo culturale e sistema penale*, in *IP*, 2003, p. 539 e ss.

<sup>5</sup> GRANDE, voce *Justification and Excuse (le cause di non punibilità nel diritto anglo-americano)*, in *Dig. Disc. Pen.*, vol. VII, Torino, 1993, p. 310.

<sup>6</sup> LA FAVE, *Criminal Law*, St. Paul (Min.), 2003, p. 445.



elidere, o attenuare, la responsabilità per il reato commesso. Attraverso la *cultural defense* l'imputato ha, quindi, la possibilità di spiegare alla Corte l'influenza che il proprio *background* culturale ha esercitato sulla condotta per la quale è tratto a giudizio, nell'aspettativa che tale influenza sia valutata a suo favore, consentendogli di ottenere l'assoluzione o un trattamento sanzionatorio più mite.

In altri termini, il riconoscimento di una "*cultural defense* implica che persone socializzate in una cultura minoritaria o straniera, che si comportano in accordo con le norme della propria cultura, non dovrebbero essere considerate pienamente responsabili per la condotta che viola la legge vigente, se tale comportamento è conforme alle prescrizioni della propria cultura"<sup>7</sup>.

L'idea di fondo della *cultural defense* è, infatti, quella di valutare il reato culturalmente motivato anche alla luce della cultura dell'imputato, l'apprezzamento della quale può eventualmente condurre, in sede processuale, all'esclusione o all'attenuazione della sanzione penale.

In effetti, l'esigenza di utilizzare la *cultural defense* in ambito penale nasce dalla consapevolezza che, almeno in alcune ipotesi, il *background* dell'imputato può fornire una spiegazione della sua condotta. Come è stato esattamente rilevato, infatti, "la premessa della *cultural defense* è che la cultura eserciti una forte influenza sugli individui, predisponendoli ad agire in modo conforme alla loro educazione. Il presupposto teorico della *cultural defense* fa perno sull'idea che l'individuo penserà ed agirà in accordo con modelli culturali"<sup>8</sup>.

(c) Va peraltro subito notato che nel diritto statunitense tale esimente (o quasi-esimente) non opera mai autonomamente, bensì sempre all'interno di altre *defenses* da tempo riconosciute dalla giurisprudenza (ad esempio, la *self defense*, l'*insanity defense*, il *mistake of fact*, ecc.), giacché, nel momento attuale, il diritto statunitense non conosce alcuna norma, o istituto, generale che dia espressamente rilevanza giuridica

---

<sup>7</sup> VAN BROECK, *Cultural Defense*, cit., p. 28. La definizione risale a MAGNARELLA, *Justice in a Culturally Pluralistic Society: the Cultural Defense on Trial*, in *The Journal of Ethnic Studies*, 1991, vol. 19, p. 67.

<sup>8</sup> RENTELN, *The Use and Abuse of the Cultural Defense*, in *Canadian Journal of Law and Society*, Vol. 20, 1, 2005, p. 48. In senso analogo, v. pure D. CHIU, *The Cultural Defense: Beyond Exclusion, Assimilation and Guilty Liberalism*, in *California Law Review*, vol. 82, 1994, p. 1118.



all'appartenenza dell'autore di un reato ad una determinata cultura di minoranza<sup>9</sup>.

Una parte della dottrina statunitense, proprio a causa della mancanza d'autonomia formale della *defense* in esame, propone di distinguere fra *cultural evidence* e *true cultural defense*<sup>10</sup>.

In base a tale impostazione, una *true cultural defense* sussisterebbe qualora l'imputato potesse invocare a sua difesa direttamente le tradizioni, le convinzioni, le credenze diffuse nella propria cultura d'origine: ma, come si è detto appena sopra, al momento l'ordinamento statunitense non conosce una *defense* siffatta.

La *cultural evidence* costituirebbe, invece, più semplicemente una prova "culturalmente connotata", in grado di provare la sussistenza di un istituto già riconosciuto dall'ordinamento: si pensi, ad esempio, alla convinzione, tipica di una determinata cultura, la quale valuti in modo così negativo l'adulterio al punto di giustificare reati commessi in un eccesso d'ira da parte del coniuge tradito<sup>11</sup>. L'apprezzamento giudiziale della cultura del soggetto attivo, in questo esempio, permetterebbe al giudice di ravvisare gli estremi di un vizio di mente e, quindi, di assolvere l'imputato.

Ad oggi, come si è detto, la giurisprudenza statunitense, nei casi in cui attribuisce rilevanza al *background* culturale dell'autore del reato, lo fa attraverso modalità riconducibili allo schema della *cultural evidence*<sup>12</sup>.

**(d)** Un ulteriore aspetto controverso della *cultural defense*, all'interno del dibattito statunitense in materia, concerne la sua qualificazione in termini di *justification* ovvero di *excuse*<sup>13</sup>.

Come è noto, in base alle categorie giuridiche statunitensi, la *justification* elimina la dannosità sociale della condotta: "la condotta rimane criminale, ma per le circostanze del caso concreto è socialmente accettabile e non merita né imputazione né censura"<sup>13</sup>. L'*excuse*, invece, esclude la colpevolezza giacché implica una condizione soggettiva di minore rimproverabilità del comportamento del soggetto attivo. La condotta, in presenza di una *excuse*, rimane antigiuridica (e quindi

---

<sup>9</sup> D. CHIU, *The Cultural Defense*, cit., p. 1118; MONTICELLI, *Le "Cultural Defenses"*, cit., p. 547.

<sup>10</sup> E.M. CHIU, *Culture as Justification, not Excuse*, in *American Criminal Law Review*, 2006, p. 1324 e ss.

<sup>11</sup> V. *infra*, § 2.2.4.

<sup>12</sup> V. E.M. CHIU, *Culture as Justification*, cit., p. 1324.

<sup>13</sup> V., per tutti, LA FAVE, *Criminal Law*, cit., p. 446.

<sup>14</sup> *Ibidem*.



socialmente dannosa), ma l'autore del reato non è considerato rimproverabile<sup>14</sup>.

Nella prima categoria - quella delle *justifications* - rientrano le forme di pressione "esterna" sull'agente (ad esempio, il 'pericolo attuale' che necessita la legittima difesa), mentre sono riconducibili alla seconda categoria - quella delle *excuses* - le pressioni "interne" al soggetto attivo (ad esempio, l'errore, l'infermità mentale, l'impulso irresistibile)<sup>15</sup>.

Ebbene, nella fase attuale del dibattito, l'orientamento prevalente tende ad inquadrare la *cultural defense* tra le *excuses*<sup>16</sup>, ferma restando, come si è già detto sopra, la sua assenza di autonomia formale.

(e) Nelle pagine seguenti, attraverso l'analisi di alcune sentenze relative a reati commessi per una (vera o presunta) motivazione culturale, si cercherà di illustrare l'atteggiamento, per nulla univoco, delle corti statunitensi riguardo alla controversa rilevanza della *cultural defense*.

A tal fine la casistica esaminata verrà suddivisa in due gruppi. Nel *primo gruppo* (*infra*, 2) verranno collocate sentenze in cui le corti hanno 'fatto spazio' alla *cultural defense*, riconoscendo una qualche rilevanza *pro reo* all'elemento culturale. Tale riconoscimento ha condotto in alcuni casi all'assoluzione dell'imputato (*infra*, 2.1), in altri casi ad una derubricazione del reato contestato o ad una diminuzione di pena rispetto alle richieste dell'accusa (*infra*, 2.2). Il *secondo gruppo* di casi, invece, sarà costituito da sentenze nelle quali è stata negata ogni rilevanza della cultura dell'imputato e, quindi, si è disconosciuta la presenza di una *cultural defense* (*infra*, 3).

## 2 – Sentenze in cui si dà rilievo alla *cultural defense*

### 2.1 – Assoluzione

#### 2.1.1 - *People v. Metallides* (1974)<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> V. LA FAVE, *Criminal Law*, cit., p. 448; DE MAGLIE, *Multiculturalismo*, cit., p. 195 e ss.; ID., *Società multiculturale*, cit., p. 219 e ss.

<sup>15</sup> LA FAVE, *Criminal Law*, cit., p. 447 e ss.

<sup>16</sup> Per una sintesi del dibattito in corso e per una serrata critica dell'orientamento prevalente, favorevole a ricondurre la *cultural defense* nell'ambito delle *excuses*, v. E.M. CHIU, *Culture as Justification*, cit., p. 43.

<sup>17</sup> *People v. Metallides*, 73-5270 (1974), riferito da REDDY, *Temporarily Insane, Patologising the Cultural Difference in American Criminal Court*, in *Sociology of Health and Illness*, 2002, vol. 24, p. 682; RENTELN, *The Cultural Defense*, New York, 2004, p. 25 e



Nel 1974 un immigrato di origine greca, Kostas Metallides, uccide un amico dopo aver scoperto che questi aveva stuprato sua figlia. Imputato del delitto di omicidio, Metallides fonda le proprie argomentazioni difensive sulla sussistenza della *temporary insanity defense* (una sorta di vizio totale di mente transeunte)<sup>18</sup>, quale causa di esclusione della colpevolezza. In particolare, i suoi avvocati cercano di dimostrare che il particolare concetto di onore, radicato nella cultura d'origine dell'imputato, avrebbe giustificato la vendetta col sangue del grave delitto, del quale era stata vittima la figlia<sup>19</sup>.

Tale argomentazione viene accolta dalla Corte, la quale assolve Metallides in quanto questi "non era colpevole perché temporaneamente insano". La sentenza assolutoria fa esplicitamente riferimento al concetto di onore, precisando che "una reazione 'proporzionata' dipende dal retroterra culturale della persona che svolge il giudizio"<sup>20</sup>.

Come si vede, in questo caso l'elemento culturale è stato inquadrato all'interno dell'istituto dell'*insanity defense* (vizio di mente), giacché la cultura d'origine del soggetto attivo (ed in particolare, il concetto d'onore tipico della stessa) avrebbe influito - secondo i giudici - fino al punto di integrare una causa di esclusione della colpevolezza<sup>21</sup>.

### 2.1.2 - State v. Kargar (1993)<sup>22</sup>

---

ss.; LEE, *Cultural Convergence: Interest Convergence Theory Meets the Cultural Defense*, in *Arizona Law Rev.*, 2007, vol. 49, p. 915.

<sup>18</sup> Come insegna LA FAVE, *Criminal Law*, cit., p. 369, "la *insanity defense* è differente dalle altre *defenses* (...). Se eccepita con successo non comporta un'assoluzione e una decadenza dell'imputazione, ma una specifica formula nel verdetto ('non colpevole per ragioni di infermità'), che usualmente è seguita dall'affidamento dell'imputato ad un istituto di igiene mentale".

<sup>19</sup> V. RENTELN, *The Cultural Defense*, cit., p. 25-26.

<sup>20</sup> V. REDDY, *Temporarily Insane*, cit., p. 682.

<sup>21</sup> V. RENTELN, *The Cultural Defense*, cit., p. 26.

<sup>22</sup> *State v. Kargar*, 679 A.2d. 81 (Ma.1996), udienza del 5 gennaio 1996, sentenza del 20 giugno 1996. La sentenza può essere consultata alla pagina web [www.pierceatwood.com/files/452\\_State%20v.%20Kargar%20\(W1066587\).PDF](http://www.pierceatwood.com/files/452_State%20v.%20Kargar%20(W1066587).PDF). Il caso è altresì riferito da DONOVAN-GARTH, *Delimiting the Cultural Defense*, in *Quinnipiac Law Rev.*, June 2007, in [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com), p. 10-11; nonché da CARNEVALI, *El multiculturalismo: un desafío para el Derecho penal moderno*, in *Pol. Crim.*, 2007, vol. 3, p. 19; E.M. CHIU, *Culture as Justification*, cit., p. 1341 e ss.; SIKORA, *Differing Cultures, Differing Culpabilities? A Sensible Alternative: Using Cultural Circumstances as a Mitigating Factor in Sentencing*, in *Ohio State Law Journal*, vol. 62, 2001, p. 1702.



Mohammad Kargar, afgano residente nello Stato del Maine, nel 1993 viene tratto a giudizio con l'imputazione di *gross sexual assault* (molestie sessuali gravi)<sup>23</sup> ai danni del proprio figlio di diciotto mesi. La vicenda inizia in seguito alla denuncia della vicina di casa della famiglia Kargar, la quale afferma di aver visto l'imputato baciare il pene del piccolo. In seguito agli accertamenti delle forze dell'ordine ed al rinvenimento, durante una perquisizione nell'abitazione della famiglia, di una fotografia raffigurante l'imputato nella condotta denunciata dalla vicina, Kargar ammette di aver commesso il fatto, ma deduce a propria difesa che, nel suo paese d'origine, tale comportamento è assolutamente lecito.

Durante il processo, la difesa mira a dimostrare come la condotta dell'imputato sia conforme alla sua cultura afgana e sottolinea come il comportamento incriminato costituisca un atteggiamento assolutamente comune per i padri di famiglia provenienti dal paese di Kargar. A tal fine vengono chiamati a testimoniare molti immigrati afgani, nonché un esperto di culture orientali dell'Università dell'Arizona, i quali confermano la liceità del comportamento dell'imputato nel suo paese d'origine.

Nonostante tali testimonianze, il giudice di primo grado condanna Kargar a tre anni di reclusione, successivamente convertiti in tre anni di *probation* a condizione che l'imputato impari l'americano<sup>24</sup>. Tale giudice ritiene infatti che sussista un *sexual assault* ogni qual volta vi sia un contatto diretto fra la bocca e i genitali, a nulla rilevando che il gesto, per le circostanze di fatto, non abbia alcun connotato sessuale<sup>26</sup>.

Il giudizio d'appello, tuttavia, rovescia la decisione del primo giudice: "la condotta era inequivocabilmente criminale, ma le circostanze della condotta e quelle inerenti l'imputato spingono verso la clemenza"<sup>25</sup>. Il giudice d'appello rileva che il soggetto attivo,

---

<sup>23</sup> In base alla legislazione vigente nello Stato del Maine (Maine Criminal Code, Title 17-A, § 253), "una persona è colpevole di molestie sessuali gravi se realizza un atto sessuale con un'altra persona e: a) l'altra persona subisce l'atto in seguito a coercizione; b) l'altra persona, che non sia coniugata con l'autore, non ha compiuto 14 anni (...); c) l'altra persona, non coniugata con l'autore, non ha compiuto dodici anni (...).".

<sup>24</sup> Come è noto, la *probation* è un istituto di sospensione del procedimento in uso nel diritto penale americano. Il giudice "rinuncia a condannare l'imputato e lo affida ad un operatore sociale per un variabile periodo di prova, assoggettandolo a prescrizioni imperative e a regole di vita sotto la costante supervisione da parte di quell'apposito agente di *probation*." (PONTI, *Compendio di criminologia*, Milano, IV ed., 1999, p. 560 e ss.).

<sup>26</sup> V. DONOVAN- GARTH, *Delimiting the Cultural Defense*, cit., p. 11.

<sup>25</sup> *State v. Kargar*, cit.



immigrato, al momento del fatto non poteva conoscere la legge penale (“mancanza di colpevolezza: Kargar non voleva infrangere la legge”<sup>26</sup>) e, inoltre, sottolinea come la condotta di Kargar non abbia causato alcun danno al figlio<sup>27</sup>.

Viene, quindi, accolta la tesi della difesa di Kargar, secondo cui baciare il pene del proprio piccolo, nella cultura afgana, è un gesto considerato “sessualmente neutro”: “baciando il pene - una parte del corpo sporca a causa dell’urina - un padre dimostra quanto ama il proprio bambino”<sup>28</sup>. Tale gesto sarebbe, pertanto, una dimostrazione di affetto paterno, non una condotta avente natura sessuale.

Tecnicamente la Corte d’appello del Maine, per giungere all’assoluzione, applica la *de minimis defense*<sup>29</sup>, la quale consente di modificare la sentenza qualora la condotta dell’imputato non abbia causato alcun apprezzabile danno alla vittima. Nondimeno, la condotta di Kargar viene considerata illecita, tanto è vero che questi rimane iscritto nel *sex offender registration* e ritenuto passibile di espulsione dagli Stati Uniti<sup>30</sup>.

Occorre, comunque, rilevare che l’elemento culturale, in questo caso, ha consentito di dimostrare, alla luce del *background* culturale dei soggetti coinvolti nel reato, l’inoffensività della condotta nei confronti del bambino<sup>31</sup> e, conseguentemente, ha indotto i giudici a non sottoporre a sanzione penale l’imputato.

---

<sup>26</sup> DONOVAN-GARTH, *Delimiting the Cultural Defense*, cit., p. 11.

<sup>27</sup> La sentenza in questione ha creato un precedente per un altro procedimento, riguardante un analogo caso in cui una madre dominicana aveva in più occasioni baciato i genitali del figlio. Denunciata dalla vicina di casa, l’imputata ha invocato a propria difesa l’abitudine, invalsa nel paese d’origine, di dimostrare l’affetto nei confronti del neonato, baciando le sue zone intime. Anche in questa occasione la corte del Maine, riproponendo le motivazioni del “caso Kargar”, ha assolto l’imputata: v. *State of Maine v. Ramirez*, S. Court Cr. Ac., no. CR-04-213, in <http://mainelaw.maine.edu/library/SuperiorCourt/decisions/KENcr-04-213.pdf>

<sup>28</sup> RENTELN, *The Cultural Defense*, cit., p. 59.

<sup>29</sup> La *de minimis defense* è prevista dal *Model Penal Code*, ma è adottata solo da alcuni degli Stati nordamericani: sul punto v. E.M. CHIU, *Culture as Justification*, cit., p. 1341 e ss.

<sup>30</sup> RENTELN, *The Cultural Defense*, cit., p. 59.

<sup>31</sup> In senso critico sulla concessione dell’esimente culturale per le condotte consistenti nel toccare le parti intime dei bambini, v. RENTELN, *The Cultural Defense*, cit., p. 60-61, la quale suggerisce di evitare, in tali casi, giustificazioni culturali generalizzate, e ciò per due motivi: in primo luogo, la condotta, soprattutto nei confronti di un bimbo parzialmente integrato nella società ospitante, potrebbe risultare umiliante e, in secondo luogo, la tradizione di toccare i figli nelle parti intime non rappresenta un tratto essenziale dell’identità culturale dei popoli presso i quali è in uso tale condotta, ma costituisce, piuttosto, un comportamento semplicemente accettato.



### 2.1.3 - State v. Krasniqi (1989-1992)<sup>32</sup>

Sadri Krasniqi, un immigrato albanese, viene incriminato nel 1989 per molestie sessuali ai danni della figlia di quattro anni. I fatti accadono nella palestra di una scuola di Plano, Texas, mentre Krasniqi, in compagnia della bambina, assiste ad una gara di arti marziali alla quale partecipa il suo primogenito<sup>33</sup>.

Durante la gara Krasniqi viene visto da altri genitori mentre tocca ripetutamente le parti intime della piccola. Lo sconcerto dei presenti è tale da indurli a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine che presidiano la manifestazione sportiva.

Krasniqi viene originariamente incriminato per violenza sessuale<sup>34</sup>, ma nel corso del processo tale imputazione decade (nel 1992). La difesa dell'imputato riesce, infatti, a dimostrare che il comportamento contestato a Krasniqi era in realtà privo di valenza sessuale, in quanto in Albania il toccare i piccoli, anche nelle parti intime, è considerata una condotta priva di rilevanza sessuale. Decisiva risulta a tal fine la testimonianza nel processo della dottoressa Halpern, dell'Università del Massachusetts, impegnata per più di quarant'anni nello studio della cultura albanese, la quale aveva spiegato al giudice che "Krasniqi stava toccando la figlia in un modo che non aveva alcun connotato sessuale"<sup>37</sup>. La dottoressa Halpern aveva altresì dichiarato di essere convinta che Krasniqi "non avesse idea che qui [la sua condotta] fosse sbagliata, o inappropriata. Posso affermare che non c'era alcun intento di natura sessuale"<sup>35</sup>. Si consideri, inoltre, che nonostante l'imputato fosse residente in America dal 1971, il grado di integrazione della sua famiglia nella cultura e nella società americana era molto ridotto<sup>36</sup>.

---

<sup>32</sup> Su questo caso v. RENTELN, *The Cultural Defense*, cit., p. 59; BRELVI, "News of the Weird": *Specious Normative and the Problem of the Cultural Defense*, in *Columbia Human Rights Law Rev.*, 1997, 28, p. 657 e ss.; PASQUERELLA, *The Krasniqi Case*, in AA.VV., *Diversity Week Teaching Manual*, nel sito [www.uri.com](http://www.uri.com) (University of Rhode Island), p. 27-28.

<sup>33</sup> V. BRELVI, "News of the Weird", cit., p. 671.

<sup>34</sup> Come si legge nel sito ufficiale della Corte Suprema Americana, tale reato "generalmente consiste nel sottoporre la vittima a palpeggi non voluti" ([www.criminal.findlaw.com](http://www.criminal.findlaw.com)).

<sup>37</sup> BRELVI, *News of the Weird*, cit., p. 675.

<sup>35</sup> BRELVI, "News of the Weird", cit., p. 675; RENTELN, *The Cultural Defense*, cit., p. 59.

<sup>36</sup> BRELVI, "News of the Weird", cit., p. 669.

<sup>40</sup> *Ibidem*.



I giudici hanno, quindi, ritenuto che non vi fosse colpevolezza nella condotta di Krasniqi, in quanto si erano convinti del fatto che questi non volesse compiere nessun atto di natura sessuale con la piccola, ma desiderasse esclusivamente dimostrarle il suo affetto paterno, come qualsiasi altro “buon padre” albanese avrebbe fatto<sup>40</sup>. In particolare, uno dei giudici rileva esplicitamente che “l’intero caso costituisce l’esito di un fraintendimento culturale, etnico e religioso”<sup>37</sup>.

Ciò che qui interessa evidenziare è il ruolo determinante svolto dalla cultura d’appartenenza dell’imputato: il fatto che il suo comportamento fosse pienamente accettato nel suo paese d’origine ha consentito di giungere ad una pronuncia assolutoria per difetto del requisito della *mens rea*. La natura di “reato culturalmente motivato” della condotta di Krasniqi è stata, quindi, apprezzata con efficacia *pro reo*, quale causa di esclusione della colpevolezza del reato contestatogli<sup>38</sup>.

## 2.2 - Derubricazione del reato e/o riduzione della pena

### 2.2.1 - People v. Kimura (1975)<sup>39</sup>.

Nel 1975 Fumiko Kimura, una donna di origine giapponese residente in California, dopo aver appreso di una relazione extraconiugale del marito, si getta, trascinando con sé i due figli di quattro anni e di sei

---

<sup>37</sup> V. BRELVI, “News of the Weird”, cit., p. 675; PASQUERELLA, *The Krasniqi Case*, cit., p. 27-28.

<sup>38</sup> Si noti, tuttavia, che in sede civile Krasniqi subì comunque un procedimento, all’esito del quale perse la potestà genitoriale su entrambi i bambini: il processo civile, in primo grado, si era concluso con la sospensione della potestà genitoriale di Krasniqi e con l’affidamento di entrambi i figli ad una famiglia americana cattolica; l’appello - a causa di un errore in cui è incorso l’avvocato dei Krasniqi - non aveva portato a mutamenti della decisione di prima istanza, sicché i figli rimasero presso la famiglia affidataria. Il caso suscitò un certo dibattito nell’opinione pubblica locale, soprattutto per le proteste della comunità islamica (cui apparteneva anche Krasniqi), la quale interpretò la decisione del giudice civile di affidare definitivamente i bimbi ad una famiglia “bianca e cattolica”, come un avallo all’opera di conversione religiosa e culturale operata da tale famiglia nei confronti dei due piccoli albanesi: sul punto, v. PASQUERELLA, *The Krasniqi Case*, cit., p. 28.

<sup>39</sup> *People v. Kimura*, No. A-09113 (L.A. Sup. Ct. 1985). Si tratta di un caso ormai celebre e discusso da parte di numerosi Autori: v., *ex pluris*, RENTELN, *The Cultural Defense*, cit., p. 25; LAMBELET COLEMAN, *Individualizing Justice through Multiculturalism: the Liberal’s Dilemma*, in *Columbia Law Rev.*, vol. 96, 1996, p. 1109; WOO, *The People v. Fumiko Kimura: But Which People?* in *International Journal of the Sociology of Law*, 1989, p. 415. Nella dottrina italiana, si soffermano su questo caso DE MAGLIE, *Società multiculturali*, cit., p. 217; MONTICELLI, *Le «Cultural Defenses»*, cit., p. 541.



mesi, nelle acque dell'oceano Pacifico. In seguito a tale tragico gesto i due bimbi muoiono, mentre la madre viene salvata dai soccorritori e quindi incriminata di omicidio di primo grado<sup>40</sup>.

La difesa dell'imputata sostiene che la stessa avrebbe tentato di realizzare l'*oyako-shinju*, una pratica giapponese di suicidio-omicidio di genitore-figli, che origina dall'idea che i figli siano una diretta 'estensione' dei genitori e che sia inopportuno che essi vivano in una famiglia disunita e disgregata, all'interno della quale subirebbero inutili sofferenze causate dalla dissoluzione dell'unità familiare.

Durante il processo a carico di Kimura, la comunità giapponese di Los Angeles si mobilita a suo favore - raccogliendo più di 25.000 firme - per chiedere al procuratore di non perseguire la donna, in quanto in Giappone l'*oyako-shinju* costituirebbe un comportamento reputato "onorevole" e giudicato con clemenza.

La strategia difensiva risulta efficace e, in seguito a patteggiamento (*plea bargain*), l'imputazione della signora Kimura viene derubricata da omicidio di primo grado ad omicidio volontario attenuato (*voluntary manslaughter*<sup>41</sup>), in quanto la corte riconosce la sussistenza del vizio di mente (*insanity defense*) al momento del fatto, provocato dal trauma costituito dal tradimento del marito. La donna viene così condannata ad un anno di reclusione e a cinque anni di *probation*.

Alcuni autori hanno commentato tale sentenza sottolineando il fatto che essa avrebbe distorto una tradizione culturale (quella giapponese dell'*oyako-shinju*), equiparandola ad un vizio di mente, così attuando una sorta di patologizzazione della cultura del soggetto attivo<sup>42</sup>.

Altri, invece, hanno evidenziato come il riconoscimento *pro reo* della cultura dell'imputata sia, nel caso di specie, solo apparente: la sentenza, infatti, punisce in modo clemente la donna colpevole, in quanto la condotta di questa suscita una "empatia universale", una

---

<sup>40</sup> L'omicidio di primo grado - nella maggior parte degli Stati americani - consiste nell'aver ucciso con volontà e premeditazione, oppure nell'aver ucciso realizzando, contemporaneamente, una condotta di violenza sessuale, rapina, sequestro (c.d. *felony murder*). In proposito si veda LA FAVE, *Criminal Law*, cit., p. 766 e ss.

<sup>41</sup> V. LA FAVE, *Criminal Law*, cit., p. 775, ove si definisce il *manslaughter* come "l'ingiusta uccisione di un uomo senza premeditazione". L'Autore afferma che il *manslaughter* è "una categoria eterogenea, nella quale si includono omicidi non abbastanza crudeli da essere considerati *murder* (di primo o di secondo grado), ma troppo gravi per non essere puniti".

<sup>42</sup> V. REDDY, *Temporarily Insane*, cit., p. 678. Sul rischio di "patologizzare" la cultura di provenienza del soggetto attivo v. CHIU E.M., *Culture as Justification*, cit., p. 1331.



condivisione del “trauma da abbandono” comprensibile anche da soggetti non appartenenti alla cultura giapponese. Il trattamento di clemenza riservato all'imputata - in questa prospettiva - sarebbe scaturito dalla *pietas* nei confronti della donna abbandonata, più che dal rispetto e dalla comprensione per una condotta (*l'oyako-shinju*) conforme alla tradizione di un paese straniero. La cultura maggioritaria avrebbe, quindi, riconosciuto se stessa e i propri valori attraverso lo “specchio” della comprensione per una condotta culturalmente motivata per i Giapponesi, ma in realtà affine ad una sensibilità diffusa anche nella maggioranza dei cittadini americani<sup>43</sup>.

Qualunque sia il significato attribuibile alla decisione in questione, è innegabile che, nel presente caso, la cultura d'appartenenza del soggetto attivo ha rappresentato il presupposto per la concessione all'imputata del vizio di mente e del conseguente trattamento sanzionatorio di favore.

### 2.2.2 - People v. Poddar (1969-1974)<sup>44</sup>

Prosenjit Poddar, un ragazzo indiano, appartenente alla casta degli “intoccabili”, studente presso la facoltà di architettura dell'Università di Berkeley, nell'inverno del 1968 conosce Tanya Tarasoff, una sua compagna di studi<sup>45</sup>.

Nei mesi successivi Poddar incontra saltuariamente ed occasionalmente Tanya nei corridoi del *college*. Durante la notte di capodanno, ad una festa, Tanya bacia Poddar, il quale si invaghisce della studentessa. Poddar, tuttavia, sopravvaluta, anche a causa del suo *background* culturale, l'importanza del bacio datogli da Tanya, la quale, per contenere il crescente interessamento dello studente indiano nei suoi confronti, gli comunica di non aver alcuna intenzione di iniziare una relazione con lui<sup>46</sup>.

In seguito al rifiuto della ragazza, Poddar cade in un profondo stato depressivo, caratterizzato da una radicale trascuratezza nei confronti degli studi, della sua persona e della sua salute. Il disagio dello studente indiano si fa talmente acuto da indurre un suo amico a

---

<sup>43</sup> D. CHIU, *The Cultural Defense*, cit., p. 1110 e ss.; in senso adesivo, v. PHILLIPS, *When Culture*, cit., p. 547 e ss.

<sup>44</sup> *People v. Poddar*, 103 Cal Rptr 84 (1972). Su questo caso v. anche RENTELN, *The Cultural Defense*, cit., p. 31; BUCKNER-FIRESTONE, *Where the Public Peril Begins: 25 Years after Tarasoff*, in *The Journal of Legal Medicine*, 2002, 21, p. 2 e ss.

<sup>45</sup> V. RENTELN, *The Cultural Defense*, cit., p. 31.

<sup>46</sup> V. BUCKNER-FIRESTONE, *Where the Public Peril*, cit., p. 2 e ss.



suggerirgli di iniziare un percorso psicoterapeutico, effettivamente intrapreso dal giovane.

Lo psichiatra che si occupa della terapia di Poddar, preoccupato della salute mentale del paziente, in seguito anche ad alcune dichiarazioni di quest'ultimo riguardo la volontà di uccidere una ragazza del *college*, avverte il *Police Officer* del *campus* della pericolosità del suo paziente.

Il 27 ottobre 1969 Poddar si reca presso l'abitazione di Tanya e, dopo un tentativo di fuga della ragazza, la ferisce mortalmente con un coltello da cucina; immediatamente dopo il tragico fatto, lo studente si costituisce presso un commissariato di polizia, dichiarandosi non colpevole per infermità mentale. Il giovane viene incriminato per omicidio di secondo grado<sup>47</sup>.

Durante il processo, la difesa mira a dimostrare l'esistenza di un *fraitendimento* in cui sarebbe incorso lo studente, causato dal suo *status* di "intoccabile", casta indiana per la quale è abitudine combinare i matrimoni e, in generale, avere relazioni con l'altro sesso "pianificate", interamente prestabilite dai genitori, caratterizzate da limitati contatti e rigide restrizioni. In effetti, rileva la difesa, i ragazzi di cultura indiana, probabilmente a causa di tale patria abitudine, si trovano sovente in difficoltà nelle relazioni interpersonali, una volta trasferitisi in uno stato estero.

La difesa del ragazzo insiste pertanto nel sottolineare l'importanza dell'origine etnica dell'imputato, il quale - in quanto "intoccabile" - sarebbe maggiormente portato ad incorrere in *fraitendimenti* nei rapporti con l'altro sesso, poiché appartenente ad una cultura caratterizzata da uno svolgimento delle relazioni fra sessi assai difforme rispetto alle abitudini americane. In questa prospettiva, il bacio scambiato dai ragazzi la sera di capodanno avrebbe indotto l'imputato a credere di essere coinvolto in una relazione sentimentale con la vittima e, quindi, lo avrebbe spinto a reagire in modo sproporzionato in seguito al rifiuto della ragazza.

Questi *fraitendimenti* culturali, indubbiamente congiunti ad una fragilità interiore del ragazzo (probabilmente patologica)<sup>48</sup>, hanno

---

<sup>47</sup> Nella categoria dell'omicidio di secondo grado rientrano le ipotesi: *a*) di omicidio volontario senza premeditazione; *b*) di omicidio come conseguenza di lesioni volontarie gravi; *c*) di omicidio in concorso con altro reato non previsto quale reato concorrente, presupposto per la sussistenza di omicidio di primo grado; *d*) tutti i tipi di omicidio non qualificabili come omicidio di primo grado (in argomento, v. LA FAVE, *Criminal Law*, cit., p. 773).

<sup>48</sup> In effetti la letteratura che si è occupata del caso (v. BUCKNER-FIRESTONE, *Where the Public Peril*, cit., p. 2 e ss.) sottolinea la possibile esistenza - peraltro mai



portato lo studente a cadere in uno stato di enorme sconforto, che se può essere ritenuto sproporzionato rispetto alla causa scatenante (il rifiuto della ragazza) in base al *way of life* americano, risulta senz'altro maggiormente comprensibile nell'ottica di un *harjian* indiano, un "intoccabile".

I difensori chiedono, a sostegno dell'importanza dell'origine etno-culturale dell'imputato nella dinamica motivazionale del delitto, di esperire una perizia antropologica sulle difficoltà relazionali che normalmente incontrano gli "intoccabili", una volta emigrati in altri paesi; la perizia non viene, tuttavia, concessa<sup>49</sup>.

Dal giudice di prime cure Poddar viene condannato per omicidio di secondo grado alla pena detentiva da cinque anni all'ergastolo, da scontarsi presso un centro di igiene mentale, poiché viene riconosciuta la sussistenza della *diminished capacity*<sup>50</sup>. I giudici di secondo grado mutano, invece, la qualificazione giuridica del fatto nel meno grave reato di *manslaughter*<sup>51</sup>, motivando la decisione sulla base della constatazione che l'esistenza della *diminished capacity*, al momento della realizzazione del fatto, sarebbe incompatibile con una condanna per omicidio di primo (o di secondo) grado<sup>52</sup>. La Suprema Corte della California, infine, rileva un errore di istruzione della giuria sulla portata della *diminished capacity* e ordina, così, la rinnovazione del giudizio di primo grado.

Tuttavia, in luogo di un nuovo processo a distanza, ormai, di più di cinque anni dal fatto, lo Stato della California, in accordo con la Suprema Corte, preferisce liberare Poddar sotto condizione che lasci gli Stati Uniti per non farvi più ritorno<sup>53</sup>.

Al di là delle vicissitudini processuali che hanno caratterizzato la vicenda, incluso il suo anomalo epilogo, ciò che interessa sottolineare in

---

accertata durante le numerose perizie succedutesi nel corso del processo - di patologie mentali in Poddar. È bene ricordare, tuttavia, che il discrimine fra malattia mentale e appartenenza ad una minoranza culturale non è sempre facilmente individuabile: si veda, infatti, la nozione criminologica di "disturbo di personalità", che può essere costituita anche dall'adesione del soggetto a *standard* comportamentali radicalmente divergenti dal contesto ambientale nel quale si trova l'agente (v. PONTI, *Compendio*, cit., p. 467).

<sup>49</sup> V. REDDY, *Temporarily Insane*, cit., p. 682.

<sup>50</sup> V. RENTELN, *The Cultural Defense*, cit., p. 31. La *diminished capacity*, nel diritto statunitense, viene concessa dal giudice nell'ipotesi in cui il soggetto attivo non possa invocare l'*insanity defense* (v. *supra*, nota 19), ma il suo stato mentale sia comunque rilevante al fine di valutare la colpevolezza per il reato addebitatogli: sul punto v. LA FAVE, *Criminal Law*, cit., p. 451.

<sup>51</sup> V. *supra*, nota 45.

<sup>52</sup> V. *supra*, nota 44 e 51.

<sup>53</sup> RENTELN, *The Cultural Defense*, cit., p. 31.



questa sede è il ruolo determinante svolto dal *background* culturale del soggetto attivo al fine del riconoscimento della *defense* della *diminished capacity*. La cultura d'origine dell'autore del reato - congiuntamente alla probabile presenza di un'anomalia psichica - ha costituito il presupposto (o, quantomeno, uno dei presupposti) per la concessione di tale *defense*, la quale ha significativamente inciso sul trattamento sanzionatorio dell'imputato.

### 2.2.3 - People v. Moua (1985)<sup>54</sup>

Kong Moua, laotiano appartenente alla tribù *Hmong*, residente negli Stati Uniti, viene incriminato per violenza sessuale e sequestro di persona ai danni della fidanzata. Il fatto risale al 1985: accompagnato da un cugino, Moua si reca al *college* ove studia la ragazza, sua connazionale e appartenente alla sua stessa tribù, e la induce a salire in macchina. Dopo averla condotta a casa del cugino, Moua si congiunge sessualmente con lei<sup>55</sup>.

L'intento del laotiano era quello di realizzare lo *zij poj niam*, un'antica pratica della tribù laotiana *Hmong*. Tale tradizione consiste nel rapire la donna, con il consenso dei suoi genitori, e consumare l'unione: una sorta di "fuga d'amore". La donna deve opporre un "rituale" rifiuto all'unione con l'uomo, il quale, per rispettare la tradizione, deve rimanere insensibile al diniego della ragazza e procedere alla consumazione<sup>56</sup>. Sennonché, nel caso in esame, il rifiuto della fidanzata non era rituale, ma effettivo.

Kong Moua, accusato di violenza sessuale (*rape*<sup>57</sup>) e sequestro di persona (*kidnapping*<sup>58</sup>), viene condannato per il solo reato di sequestro

---

<sup>54</sup> *People v. Moua*, n. 315972-0 (Fresno County), caso riferito da MONTICELLI, *Le "Cultural Defenses"*, cit., p. 542; RENTELN, *The Cultural Defense*, cit., p. 127; LAMBELET COLEMAN, *Individualizing Justice*, cit., p. 1101; DE MAGLIE, *Multiculturalismo*, cit., p. 197; SAMS, *The Availability of the Cultural Defense as an Excuse for Criminal Behavior*, in *Georgia International Journal and Comparative Law*, 1986, p. 343 e ss.; MAGUIGAN, *Cultural Evidence and Male Violence: Are Feminist and Multiculturalist Reformers on a Collision Course in Criminal Courts?*, in *New York University Law Review*, vol. 70, 1995, p. 63.

<sup>55</sup> V. MONTICELLI, *Le "Cultural Defenses"*, cit., p. 542.

<sup>56</sup> LAMBELET COLEMAN, *Individualising Justice*, cit., p. 1101.

<sup>57</sup> Il reato di *rape* consiste "nella volontaria unione carnale con una donna contro la sua volontà" (v. LA FAVE, *Criminal Law*, cit., p. 846).

<sup>58</sup> Il reato di *kidnapping* consiste nell'imprigionamento di un soggetto con "l'intento di segregare quest'ultimo" (v. LA FAVE, *Criminal Law*, cit., p. 887-888).



di persona (precisamente per *false imprisonment*<sup>59</sup>, la fattispecie meno grave di sequestro di persona prevista dal diritto penale americano) a novanta giorni di reclusione e ad un risarcimento di novecento dollari.

La *defense* all'interno della quale è stata data rilevanza all'elemento culturale per far cadere l'imputazione di violenza sessuale, è stata quella del *mistake of fact*<sup>60</sup>, ovvero sia dell'errore di fatto sulla sussistenza di un consenso della ragazza all'unione sessuale<sup>61</sup>. Il *background* culturale dell'autore del reato ha portato lo stesso ad interpretare erroneamente il rifiuto della vittima all'unione sessuale ed a realizzare gli estremi della fattispecie penale.

L'autore, infatti, ha agito percependo in modo errato, in base alla sua cultura e, in particolare, alla tradizione dello *zij-poi-nam*<sup>62</sup>, il rifiuto della vittima a consumare un'unione sessuale con lui<sup>63</sup>: sulla base dell'errata percezione della realtà, egli ha deciso di unirsi sessualmente con la ragazza.

#### 2.2.4 - People v. Chen (1987)<sup>64</sup>

Nel 1987, a New York, un immigrato cinese, Dong Lu Chen, uccide la moglie, a seguito della confessione di questa di una relazione extraconiugale. Chen viene imputato per omicidio di primo grado<sup>65</sup>.

---

<sup>59</sup> I profili distintivi del reato di *false imprisonment* rispetto a quello di *kidnapping* sono: a) la mancanza del trasporto della vittima in un specifico luogo; b) il mancato utilizzo di forza fisica per segregare la vittima.

<sup>60</sup> Il *mistake of fact*, nel diritto statunitense, si configura quando l'errore esclude lo stato mentale dell'agente richiesto dal reato, e quando tale errore risulta ragionevole: in argomento, v. LA FAVE, *Criminal Law*, cit., p. 284 e ss.

<sup>61</sup> V. DE MAGLIE, *Multiculturalismo*, cit., p. 197.

<sup>62</sup> Renteln afferma che la comunità Hmong non ha riconosciuto tale episodio come esecutivo dello *zij poi nam* e che la famiglia di Moua ha giustificato la condotta del figlio semplicemente affermando la sussistenza del consenso all'unione da parte della vittima; la famiglia laotiana della ragazza, invece, non ha creduto che l'imputato volesse realizzare lo *zij poi nam* e ha considerato la condotta di Moua come delittuosa. Tale ultima circostanza è rilevante, poiché lo *zij-poi-nam* presuppone il consenso all'unione della famiglia della ragazza: v. RENTELN, *The Cultural Defense*, cit., p. 127.

<sup>63</sup> V. MONTICELLI, *Le "Cultural Defenses"*, cit., p. 552; SAMS, *The Availability*, cit., p. 343 e ss.

<sup>64</sup> *People v. Chen*, No. 7774/87 (N.Y. Supr. Court 1989). Riferiscono su questo caso: LAMBELET COLEMAN, *Individualizing*, cit., p. 1108; D. CHIU, *The Cultural Defense*, cit., p. 1053; RENTELN, *The Cultural Defense*, cit., p. 34; REDDY, *Temporarily Insane*, cit., p. 671; GOLDSTEIN, *Cultural Conflicts: Should the American Criminal Justice System formally Recognise a "Cultural Defense"?*, in *Dickinson Law Review*, 1994, p. 152; VOLPP, *(Mis)Identifying Culture: Asian Women and the "Cultural Defense"*, in *Harvard Women's Law Journal*, vol. 17, 1994, p. 63 e ss.

<sup>65</sup> V. *supra*, nota 44.



Durante il processo egli sostiene che il proprio *background* culturale l'avrebbe influenzato in maniera determinante in quanto, per la cultura cinese, l'omicidio della donna fedifraga costituirebbe un modo per ristabilire il proprio onore, leso dal tradimento<sup>66</sup>. Nel processo viene chiamato a testimoniare un antropologo, il quale conferma che l'adulterio, nella mentalità cinese, è considerato un insulto gravissimo non solo nei confronti del marito, ma anche dei progenitori e degli avi di questo<sup>67</sup>. L'esperto, inoltre, sottolinea come le reazioni violente in seguito alla scoperta di un adulterio siano comuni in Cina, ma raramente sfocino in un omicidio, dal momento che la comunità vicina alla coppia usualmente interviene per 'mediare' il conflitto generato dal tradimento<sup>68</sup>. Nel caso di specie, tuttavia, l'isolamento culturale nel quale viveva la coppia e l'assenza di una comunità di connazionali che 'mediasse' la reazione del marito hanno costituito dei presupposti agevolatori del tragico epilogo cui è giunta la reazione di Chen.

L'imputato viene condannato a cinque anni di *probation*<sup>69</sup>, la pena più lieve possibile.

Nel caso Chen il fattore culturale risulta determinante per la derubricazione dell'accusa da omicidio di primo grado<sup>70</sup> a *manslaughter*<sup>71</sup> (omicidio attenuato), per effetto del riconoscimento della *diminished capacity defense*<sup>72</sup> (vizio parziale di mente). Per i giudici l'imputato, nel suo agire, fu mosso "dai tradizionali valori cinesi sull'adulterio"<sup>73</sup>; "questi valori, nel caso di specie, resero Chen più propenso a perdere il controllo"<sup>74</sup>. La sentenza, insomma, tiene conto delle pressioni psicologiche e motivazionali che avrebbero influenzato un uomo medio cinese, se si fosse trovato nella identica situazione di Chen, al momento dell'omicidio<sup>75</sup>.

In definitiva, può rilevarsi che l'abitudine cinese di reagire violentemente all'adulterio della moglie, al fine di ristabilire il proprio

---

<sup>66</sup> V. LAMBELET COLEMAN, *Individualizing*, cit., p. 1108; D. CHIU, *The Cultural Defense*, cit., p. 1053.

<sup>67</sup> V. RENTELN, *The Cultural Defense*, cit., p. 34.

<sup>68</sup> V. REDDY, *Temporarily Insane*, cit., p. 671.

<sup>69</sup> V. *supra*, nota 25.

<sup>70</sup> V. *supra*, nota 44.

<sup>71</sup> V. *supra*, nota 45.

<sup>72</sup> V. *supra*, nota 54.

<sup>73</sup> GOLDSTEIN, *Cultural Conflicts*, cit., p. 152; LAMBELET COLEMAN, *Individualizing Justice*, cit., p. 1108-1109.

<sup>74</sup> LAMBELET COLEMAN, *op. loc. cit.*

<sup>75</sup> V. REDDY, *Temporarily Insane*, cit., p. 679.



onore "leso" dal tradimento, nel caso di specie è stata assimilata, dai giudici, ad un vizio parziale di mente (*diminished capacity*)<sup>76</sup>.

### 3 - Sentenze in cui si nega rilievo alla *cultural defense*

#### 3.1 - *People v. Romero* (1999)<sup>77</sup>

Nell'agosto del 1995 una *gang* di ragazzi di origine ispanica si sta recando ad una festa a casa di amici; nei pressi di un incrocio, un autoveicolo, che sopraggiunge ad alta velocità, frena bruscamente vicino al gruppo di ragazzi, i quali apostrofano il conducente, invitandolo a prestare maggiore attenzione alla guida del mezzo.

Il conducente, Alex Bernal, risponde ai ragazzi con insulti e minacce. L'astio fra il gruppo e Bernal aumenta, sino a che il conducente scende dall'autovettura ed inizia a sferrare calci nella direzione di uno dei ragazzi, Romero, il quale, durante la colluttazione, sfodera un coltello e sferra un colpo al cuore di Bernal che, poco dopo, muore.

Durante il processo l'imputato sostiene di aver agito per legittima difesa (*self-defense*<sup>78</sup>), nonostante non vi fosse alcun pericolo imminente per la sua persona (la vittima era disarmata). Romero sostiene, infatti, che nella cultura ispanica sarebbe "riprovevole" arretrare di fronte all'avversario e che, nella sua prospettiva, doveva avere la meglio su Bernal con qualsiasi mezzo; inoltre, l'omicida afferma che secondo la concezione ispanica dell'"onore" egli, quale fratello maggiore di uno dei membri della *gang* presente durante il litigio, doveva difendere il fratello minore ad ogni costo, essendo responsabile delle sorti di quest'ultimo<sup>79</sup>.

---

<sup>76</sup> Sulle contraddizioni insite nell'inquadrare l'appartenenza culturale del soggetto attivo nella categoria del vizio di mente, v. CHIU E.M., *Culture as Justification*, cit., p. 1331; sul punto v. anche *supra*, nota 46.

<sup>77</sup> *People v. Romero*, 69 Cal. App. 4th 846 (1999), 81 Cal. Rptr. 2d 823. Su tale caso, v. RENTELN, *The Cultural Defense*, cit., p. 38; HOWES, *Culture in the Domains of Law*, in *The Canadian J. of Law and Society*, 20:1, 2005, p. 9-29; GRUMER, voce "*Self-defense*", in *Loyola of Los Angeles Law Rev.*, 36:1575, 2004, p. 1581 e ss.

<sup>78</sup> La *self-defense* è integrata nell'ipotesi in cui "chi non è aggressore, in una colluttazione, utilizza una ragionevole dose di forza quando ragionevolmente crede: a) che ci sia un immediato pericolo o ingiusto danno alla persona; b) che l'uso di tale forza sia necessario per evitare il pericolo. Non è mai ragionevole l'uso di forza letale in risposta ad un attacco non letale" (v. LA FAVE, *Criminal Law*, cit., p. 539).

<sup>79</sup> V. RENTELN, *The Cultural Defense*, cit., p. 38.



Il giudice, con sentenza confermata anche in appello, nega la sussistenza della *justification* della *self-defense*, motivando tale decisione sull'assenza del requisito dell'"imminente paura di morte o di grave danno alla persona"<sup>80</sup>.

Le allegazioni difensive mirano, di contro, a sostenere l'ammissibilità di una legittima difesa modellata sullo *standard* culturale (ispanico, nel caso concreto) del soggetto attivo: per la difesa il giudice avrebbe dovuto considerare l'elemento della necessità della difesa sulla base delle convinzioni dell'agente, e non già oggettivamente<sup>81</sup>. Un antropologo, prof. Jankowski, conforta la tesi per la quale il concetto di "onore" nella cultura ispanica sarebbe stato determinante al fine di far sorgere, in Romero, la convinzione soggettiva di essere sotto la minaccia di un danno imminente e di dover soccorrere il fratello. La perizia dell'antropologo, tuttavia, non viene ammessa dalla Corte.

La Corte, nel caso di specie, ha ritenuto che lo *standard* con il quale vagliare la sussistenza del pericolo, ai fini dell'eventuale riconoscimento della *self defense*, sia quello della "oggettiva ragionevolezza". Senonché, come è stato rilevato in senso critico, tale *standard* rischia di coincidere con il puro e semplice 'metro' di giudizio della maggioranza, con evidente lesione del diritto dei membri delle minoranze etniche della possibilità di invocare la legittima difesa<sup>82</sup>.

La sentenza afferma: "se si potesse dimostrare che tutti coloro che combattono in strada possono uccidere qualcuno (...) la corte dovrebbe violare lo *standard* in base al quale l'uso di una forza letale spetta solo a chi si trovi in condizione di paura per la propria imminente morte o per un grave danno alla persona". I giudici, quindi, si rifiutano di adottare un 'metro' di valutazione della sussistenza degli elementi della *self-defense*, costruito su misura di un membro di una *gang* ispanica.

Nel presente caso, la possibilità di argomentare l'esistenza di una causa di giustificazione plasmata su criteri di giudizio tipici della cultura d'appartenenza dell'agente è stata negata in ossequio al principio della "oggettiva esistenza" degli elementi costitutivi della *self-defense*<sup>83</sup>.

---

<sup>80</sup> Secondo LA FAVE, *Criminal Law*, cit., p. 541, "la *self-defense* può giustificare l'uso di una forza letale solo se il difensore ragionevolmente crede che l'avversario stia per infliggere un'ingiusta morte o un grave danno alla persona (e se è necessario l'uso di tale forza)".

<sup>81</sup> Tuttavia, il requisito della necessità della difesa è interpretato come un "requisito oggettivo" (LA FAVE, *Criminal Law*, cit., p. 542).

<sup>82</sup> V. HOWES, *Culture*, cit., p. 22-23.

<sup>83</sup> V. LA FAVE, *Criminal Law*, cit., p. 542-543.



### 3.2 - People v. Rhines (1982)<sup>84</sup>

Rhines, cittadino statunitense afro-americano, viene accusato di *assault*<sup>85</sup> (aggressione) e *rape*<sup>86</sup> (violenza sessuale) ai danni di due donne, anch'esse afro-americane. Durante lo svolgimento del processo, l'imputato invoca a propria difesa le particolari abitudini relazionali fra i due sessi tipiche delle persone di colore e differenti - a sua detta - rispetto a quelle dei "bianchi".

Il soggetto attivo dei reati, inoltre, sostiene la sussistenza di un'abitudine, invalsa presso gli afro-americani, di parlare ad un volume di voce elevato. Tale abitudine, secondo le allegazioni difensive, non integra gli estremi di una minaccia nei confronti delle donne con le quali egli aveva avuto, altresì, un rapporto sessuale. I giudici statunitensi rigettano le difese dell'imputato e lo condannano<sup>91</sup>.

Una parte della dottrina sottolinea come, in questo caso, l'utilizzo della *cultural defense* da parte degli avvocati dell'imputato sia risultato inopportuno, poiché la strategia difensiva era stata incentrata su una ingiustificata 'generalizzazione' concernente le abitudini delle persone di colore<sup>87</sup>. Altri Autori rilevano come la condotta del soggetto attivo dei reati non era, nel caso concreto, neppure configurabile come "reato culturalmente motivato" e, quindi, sostengono che tale condotta non poteva essere scusata quale espressione di un differente *background* culturale<sup>88</sup>.

I giudici statunitensi non hanno creduto all'esistenza di una consuetudine - propria, nella prospettiva difensiva, degli afro-americani - di comportarsi "violentemente" con le persone dell'altro sesso ed hanno, quindi, rigettato le argomentazioni culturali *pro reo* avanzate dalla difesa.

---

<sup>84</sup> *People v. Rhines*, 131 Cal App 3d 498 (1982). Caso riferito da BASILE, *Società multiculturali, immigrazione e reati culturalmente motivati (comprese le mutilazioni genitali femminili)*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2007, p. 1363; RENTELN, *The Use*, cit., p. 54; MONTICELLI, *Le "Cultural Defenses"*, cit., p. 562.

<sup>85</sup> Il reato di *assault* è costituito dal "tentativo o dalla minaccia intenzionale di infliggere un'offesa, accompagnato da una evidente ed attuale possibilità di cagionare un danno (...)" (<http://injury.findlaw.com/assault-and-battery/assault-basics.html>).

<sup>86</sup> V. *supra*, nota 61.

<sup>91</sup> RENTELN, *The Use*, cit., p. 54.

<sup>87</sup> *Ibidem*.

<sup>88</sup> MONTICELLI, *Le "Cultural Defenses"*, cit., p. 562.



### 3.3 - People v. Aphaylath (1986)<sup>89</sup>

Un immigrato di origine laotiana, residente a Rochester (New York) da circa due anni, dopo aver sorpreso la moglie al telefono con un *ex* fidanzato, la uccide.

Durante il dibattimento la difesa afferma che, nella cultura laotiana, una moglie la quale riceve telefonate da un uomo *single* e, per di più, in passato sentimentalmente legato alla stessa, costituisce motivo di profonda vergogna per un marito. In particolare, i difensori mirano a dimostrare come la cultura d'origine del soggetto attivo integri un'ipotesi di *diminished capacity*<sup>90</sup>.

La difesa, inoltre, insiste nel sottolineare la rilevanza dello '*shock culturale*' di cui soffre il soggetto attivo, scaturito dal tentativo di adattarsi ai nuovi *standard* culturali tipici della cultura americana, i quali sono molto difforni rispetto a quelli invalsi nel paese d'origine<sup>91</sup>.

Al fine di avvalorare tali argomentazioni, la difesa chiede al giudice di assumere le testimonianze di due esperti di cultura del Laos, i quali avrebbero facilmente dimostrato come la perdita di controllo da parte dell'uomo, a seguito della telefonata ricevuta dalla moglie, sarebbe "comprensibile" nella prospettiva della cultura di provenienza del soggetto<sup>92</sup>.

La Corte, tuttavia, nega all'imputato la possibilità di chiamare come testimoni gli esperti e condanna Aphaylath per omicidio di secondo grado<sup>93</sup> alla reclusione per un periodo minimo di quindici anni.

La difesa propone appello, motivando l'impugnazione sull'ingiustificata esclusione da parte del giudice di primo grado dell'audizione degli esperti di cultura laotiana. La Corte d'Appello, individuando in tale esclusione una lesione al diritto di difesa dell'imputato, ordina che si celebri nuovamente il processo, dando ascolto - nel giudizio di rinvio - ai periti indicati dalla difesa.

Prima della celebrazione del nuovo processo, tuttavia, le parti patteggiano (*plea bargain*) una pena da un minimo di otto anni e quattro

---

<sup>89</sup> *People v. Aphaylath* 502 NE 2d 998 (NY, 1986). Su questo caso v. REDDY, *Temporarily Insane*, cit., p. 9; RENTELN, *The Cultural Defense*, cit., p. 33; CLEARY, *Culture Shock* 2000, in [www.101suite.com/criminal-law](http://www.101suite.com/criminal-law); LEE, *Cultural Convergence*, cit., p.33.

<sup>90</sup> V. REDDY, *Temporarily Insane*, cit., p. 9; v. *supra*, nota 54.

<sup>91</sup> RENTELN, *The Cultural*, cit., p. 33; CLEARY, *Culture Shock* 2000, in [www.101suite.com/criminal-law](http://www.101suite.com/criminal-law).

<sup>92</sup> LEE, *Cultural Convergence*, cit., p. 33.

<sup>93</sup> V. *supra*, nota 51.



mesi ad un massimo di quindici anni, e concordano nel derubricare il reato da omicidio di secondo grado a *manslaughter*<sup>94</sup>.

Il “caso Aphaylath” rimane uno dei tanti esempi nel quale l’elemento culturale non ha svolto alcuna rilevanza *pro reo*: il rinvio del giudice d’appello, infatti, sembra ispirato a ragioni meramente processuali, inerenti alla lesione del diritto alla difesa dell’imputato, in seguito alla mancata assunzione delle testimonianze degli antropologi<sup>95</sup>. Il giudizio di rinvio non si svolse mai e, quindi, rimase fermo il rifiuto dei giudici di primo grado di assumere a processo la perizia degli antropologi sulla cultura laotiana, la quale, dunque, non venne mai valutata al fine della decisione.

Questo caso, insomma, costituisce un esempio di reato presumibilmente commesso da un soggetto per motivi legati alla propria cultura d’origine, la quale, tuttavia, non è stata adeguatamente presa in considerazione dai giudici<sup>96</sup>.

### 3.4 - Siripongs v. Calderon (1994)<sup>97</sup>

Nel 1988 Siripongs, un immigrato di origine thailandese, viene condannato a morte per aver partecipato ad una rapina in un *market*, tragicamente sfociata nell’omicidio di un commesso e del proprietario del *market* stesso.

Fin dall’inizio Siripongs ammette di aver preso parte alla rapina, ma nega di aver ucciso le due persone; durante lo svolgimento del processo, tuttavia, egli si rifiuta di dichiarare l’identità dei suoi complici, i veri responsabili - secondo le allegazioni difensive - dei due omicidi.

Siripongs viene condannato a morte, perché ritenuto colpevole di omicidio di primo grado sulla base delle prove emerse in dibattimento: il possesso della carta di credito di una delle vittime, nonché la presenza di tracce di sangue su un paio di scarpe e su un coltello, rinvenuti nella casa dell’imputato<sup>98</sup>. La sentenza di appello conferma la sentenza di primo grado.

---

<sup>94</sup> V. *supra*, nota 45.

<sup>95</sup> CLEARY, *Culture*, cit., p. 1; *contra* REDDY, *Cultural Convergence*, cit., p. 14, ove si sostiene che la cultura ha avuto un ruolo importante in tale processo.

<sup>96</sup> Renteln, tuttavia, afferma che, a causa della genericità dell’ordinanza di rinvio, non è assolutamente chiaro quale sia il ruolo svolto dall’elemento culturale nel procedimento in questione: RENTELN, *The Cultural Defense*, cit., p. 33.

<sup>97</sup> *Siripongs v. Calderon*, 35 F3d 1308 (9th circuit 1994); su questo caso v. anche RENTELN, *The Cultural Defense*, cit., p. 42.

<sup>98</sup> *Siripongs v. Calderon*, cit., p. 2. Sulla nozione di omicidio di primo grado, v. *supra*, nota 44.



In questa sede vale la pena sottolineare che con uno dei motivi di appello la difesa sostiene che l'imputato non avrebbe rivelato i nomi dei veri responsabili degli omicidi in ossequio ai valori tipici della cultura thailandese e della religione buddista, alla quale Siripongs aderiva. A sostegno di tale motivo viene riportata la perizia di un antropologo, esperto di cultura thailandese, secondo il quale la delazione, nel sistema culturale thailandese, è causa di disonore per sé e per la famiglia. Inoltre, l'antropologo afferma che è fondamentale, al fine di comprendere il silenzio di Siripongs riguardo i nomi dei suoi complici, ricordare la concezione di "giustizia soprannaturale", caratterizzante la religione buddista: se un torto commesso non viene sanzionato in vita, l'ingiustizia verrà espiata *post-mortem*<sup>99</sup>.

Il giudice d'appello, invece, non accoglie tale argomentazione e sostiene che l'imputato non è un buddista praticante. Nel giudizio di secondo grado, inoltre, si sottolinea che, precedentemente al processo, Siripongs si è espresso con toni critici nei confronti della cultura thailandese ed ha, di contro, manifestato approvazione per l'*american way of life*<sup>100</sup>.

La *cultural defense*, in questo procedimento, non è stata accolta; ad ogni modo, è interessante notare che l'utilizzo della *defense*, nel processo in esame, era focalizzato a minare la compattezza dell'impianto probatorio dell'accusa, al fine di far sorgere il ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato: l'elemento culturale, nelle intenzioni difensive, avrebbe dovuto incidere sullo *standard* probatorio (*beyond a reasonable doubt*), richiesto dal diritto processuale, per pronunciare una sentenza di condanna.

#### 4 - Riflessioni conclusive.

Come emerge dalla rassegna di giurisprudenza delle pagine precedenti, il problema della rilevanza penale del *background* culturale del soggetto attivo di un reato culturalmente motivato è affrontato dalla giurisprudenza statunitense con esiti assai vari.

Accanto a sentenze che negano qualsiasi rilevanza a tale *background* (*supra*, 3), le pronunce che, invece, accolgono le argomentazioni difensive fondate sull'appartenenza dell'agente ad un gruppo etno-culturale di minoranza (*supra*, 2), risolvono con soluzioni

---

<sup>99</sup> V. RENTELN, *The Cultural Defense*, cit., p. 42 e ss.; *Siripongs v. Calderon*, cit., p. 2-3.

<sup>100</sup> *Siripongs v. Calderon*, cit., p. 3.



diversificate la questione inerente a quale debba essere l'istituto di parte generale all'interno del quale dare rilevanza all'elemento culturale (*insanity defense, self-defense, diminished capacity, ecc.*).

La giurisprudenza americana che 'fa spazio' al fattore culturale finora ha, in effetti, adottato il modello della c.d. *cultural evidence*, vale a dire ha scelto - in assenza di una norma o di un istituto di parte generale che riconosca esplicitamente una qualche rilevanza al *background* culturale dell'agente - di attribuire rilevanza alla cultura del soggetto attivo solo nella misura in cui tale rilevanza integri la prova della sussistenza di una *justification*, o di una *excuse*, già nota all'ordinamento<sup>101</sup>.

Non risulta, pertanto, che finora sia mai stata riconosciuta la c.d. *true cultural defense* dai giudici statunitensi, i quali - probabilmente proprio a causa dell'assenza di una previsione legislativa in merito alla rilevanza della cultura dell'agente - hanno ricondotto la *cultural defense* nell'alveo delle *defenses* tradizionalmente accettate dall'ordinamento americano<sup>102</sup>.

Le disfunzioni, le contraddizioni, le ingiustificate disparità di trattamento scaturenti da un siffatto approccio, ingenerato dall'attuale vuoto legislativo, sono facilmente immaginabili, ma forse inevitabili.

Occorre, infatti, sottolineare anche le gravi difficoltà che un eventuale intervento legislativo potrebbe incontrare.

Innanzitutto, un eventuale generalizzato riconoscimento *pro reo* delle pratiche e delle consuetudini tipiche della cultura di provenienza del soggetto attivo, potrebbe comportare un prezzo molto alto in termini di sacrificio degli interessi delle vittime dei reati culturalmente motivati.

Si aggiungano, inoltre, le difficoltà connesse all'individuazione dei presupposti di fronte ai quali è lecito invocare, ed ottenere giudizialmente, il riconoscimento di una *cultural defense*: un ipotetico legislatore, intenzionato a disciplinare la rilevanza della cultura del soggetto attivo, avrebbe a che fare con concetti molto vaghi, a partire dal concetto stesso di "cultura"<sup>103</sup>; vi sarebbe, inoltre, il problema di individuare dei sicuri "limiti" al riconoscimento delle condotte culturalmente orientate, non essendo evidentemente possibile un indiscriminato accoglimento della totalità di tali comportamenti.

---

<sup>101</sup> V. *supra*, 1.

<sup>102</sup> V. di nuovo *supra*, 1.

<sup>103</sup> Sul punto, v. LAMBELET COLEMAN, *Individualizing Justice*, cit., p. 1162 e ss.



Appare problematica, altresì, l'individuazione esatta della natura di una *cultural defense* (scusante, causa di giustificazione, causa di non punibilità, ecc.) e la sua conseguente portata applicativa<sup>104</sup>.

In considerazione di tutti questi nodi che il legislatore dovrebbe sciogliere, la risposta dell'ordinamento statunitense al problema dei reati culturalmente motivati - risposta affidata *in primis* alla discrezionalità giurisprudenziale - potrebbe rivelarsi, almeno in via provvisoria, come la soluzione più equilibrata, che consente di valutare l'incidenza dell'elemento culturale caso per caso, evitando i rischi insiti nella rigidità di una disposizione legislativa. Ecco perché sull'opportunità di positivizzare l'esimente culturale con un apposito intervento legislativo, è tuttora in corso un dibattito dottrinale negli Stati Uniti assai acceso, ancora lontano da raggiungere un condiviso punto di approdo<sup>105</sup>.

---

<sup>104</sup> V. DE MAGLIE, *Multiculturalismo*, cit., p. 194 e ss.; sulle difficoltà insite nel riconoscere rilevanza penale alla cultura d'appartenenza del soggetto attivo del reato in Italia, v. BASILE, *Immigrazione e reati 'culturalmente motivati'. Il diritto penale nelle società multiculturali europee*, Milano, 2008, p. 354 e ss., cui si rinvia anche per ulteriori approfondimenti delle tematiche qui trattate.

<sup>105</sup> V. DE MAGLIE, *Società multiculturali*, cit., p. 237; ID., *Multiculturalismo*, cit., p. 198-199; RENTELN, *The Cultural Defense*, cit., p. 187-194.